



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE

Il Rettore

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;

Visto il DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il DECRETO 6 giugno 2023, n. 96 del Ministro dell'università e della ricerca, «Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», (23G00106) (GU Serie Generale n.174 del 27-07-2023);

Visto lo Statuto di Ateneo;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 7.11.2023 di approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo- Parte generale, a norma del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot.n. 22647/2023, di approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale, sentito il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale – Adunanza del 15-11-2023;

Viste le delibere del Senato Accademico del 6 giugno 2024, n.24/2024 e del 18 dicembre 2024, n.49/2024, di approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale - Aggiornamento e riformulazione complessiva;

Vista la Delibera n. 66 del Consiglio di amministrazione relativa al parere favorevole espresso nella seduta del 19.12.2024;

Vista la richiesta di approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo - Parte Generale - Aggiornamento e riformulazione complessiva, inviata al Ministero dell'Università e della ricerca, prot. n. 0003508 del 26 giugno 2024;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo - Parte generale – Aggiornamento e riformulazione complessiva

DECRETA

È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte generale - Aggiornamento e riformulazione complessiva - allegato quale parte integrante del presente Decreto.

Roma, 21.01.2025

f.to Il Rettore
Prof. Attilio Parisi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Regolamento didattico di Ateneo

RIFORMULAZIONE COMPLESSIVA AI SENSI DEL DM 96/2023

Approvato dal Senato Accademico il 7 novembre 2023 - Delibera n.192/2023

Approvato dal CUN - Adunanza 15 novembre 2023

Emanato con Decreto Rettoriale 24 novembre 2023 n. 419/2023

AGGIORNAMENTO E RIFORMULAZIONE COMPLESSIVA

Approvato dal Senato Accademico il 6 giugno 2024 - Delibera n.24/2024

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 – Definizioni.....	4
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	5

TITOLO II – TITOLI E CORSI DI STUDIO

Art. 3 - Titoli e corsi di studio.....	6
Art. 4 - Classi di corso di studio.....	6
Art. 5 - Corsi di laurea.....	7
Art. 6 - Corsi di laurea magistrale.....	8
Art. 7 - Corsi di Dottorato di Ricerca.....	9
Art. 8 - Corsi di Specializzazione.....	10
Art. 9 - Master Universitari.....	10
Art. 10 - Percorsi formativi abilitanti per insegnanti.....	11
Art. 11- Formazione finalizzata e permanente.....	11

TITOLO III - ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio.....	12
Art. 13 - Istituzione e modificazione dei corsi di studio.....	13
Art. 14 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio.....	14
Art. 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio.....	15
Art. 16 - Attività formative dei corsi di laurea.....	17
Art. 17 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale.....	19
Art. 18 - Crediti formativi	21

TITOLO IV – OFFERTA FORMATIVA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 19 – Attività didattiche	
Art. 20 - Programmazione delle attività formative e attribuzione dei compiti didattici.....	22
Art. 21 - Curricoli e piani di studi	24
Art. 22 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche	24

Art. 23 - Impegno didattico dei docenti.....	25
Art. 24 - Calendario didattico.....	27

TITOLO V – DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

Art. 25 - Ammissione ai corsi di studio e doppia iscrizione.....	28
Art. 26 - Studenti impegnati a tempo parziale	30
Art. 27 - Ammissione a singoli insegnamenti	31
Art. 28 - Trasferimenti, passaggi da altri Atenei e da altri corsi di studio.....	32
Art. 29 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero.....	33
Art. 30 - Verifiche del profitto.....	34
Art. 31 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio.....	36
Art. 32 - Diploma Supplement.....	37
Art. 33 - Attività di orientamento e tutorato	37
Art. 34 - Autovalutazione, valutazione e accreditamento.....	38
Art. 35 - Commissione paritetica docenti studenti.....	39

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Norme transitorie e finali.....	40
-------------------------------------------	----

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

a) per Regolamento generale sull'autonomia: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509”* come modificato a seguito dell'intervento del DM 6 giugno 2023, n.96 recante il *Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270*, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per Ateneo: l'Università degli studi di Roma Foro Italico;

c) per Statuto: lo statuto dell'Università degli studi di Roma Foro Italico;

d) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che disciplinano il corso di studio;

e) per regolamento didattico di un corso di studio: gli aspetti organizzativi e l'articolazione dei piani di studio con i relativi insegnamenti in conformità con l'ordinamento didattico del corso;

f) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004;

g) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004;

h) per classi dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, così come individuate dai DM. 19 dicembre 2023 n.1648 e n.1649 di definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale;

i) per settore scientifico disciplinare (SSD): i raggruppamenti di discipline ricondotti ai gruppi scientifico-disciplinari di cui al D.M. 2 maggio 2024 n. 639;

j) per ambito disciplinare: un insieme di SSD culturalmente e professionalmente affini, definito dai DM. 19 dicembre 2023 n.1648 e n.1649 di definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale;

k) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente come previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

l) per Diploma Supplement: il documento redatto in doppia lingua, rilasciato dall'università al termine degli studi ad integrazione del certificato di laurea, che fornisce la descrizione del percorso formativo svolto al fine di facilitare la mobilità degli studenti;

m) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al quale il corso di studio è finalizzato;

n) per attività formativa: ogni attività prevista e organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento a insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi ed elaborati, attività di studio individuale e di autoapprendimento;

o) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico e finalizzate al conseguimento del titolo di studio;

p) per consiglio di corso di studio: il consiglio dei docenti del corso stesso, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo;

q) per giunta di corso di studio: i docenti eletti dal consiglio di corso di studio secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo;

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca, dei master universitari e dei percorsi formativi abilitanti attivabili dall'Università degli Studi di Roma Foro Italico. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, sostegno, aggiornamento, perfezionamento, formazione permanente, sistema di assicurazione della qualità.

TITOLO II TITOLI E CORSI DI STUDIO

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

1. L'Ateneo rilascia i titoli di studio di cui all'art.3 del D.M. n.270/2004:
 - a) Laurea (L);
 - b) Laurea Magistrale (LM)
 - c) Diploma di Specializzazione (DS);
 - d) Dottorato di Ricerca (DR).

L'Ateneo rilascia altresì i master universitari di primo e di secondo livello, a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.M. n.270/2004 e del DM n.1154/2021, in base ad appositi accordi e convenzioni, possono essere attivati corsi di studio interateneo per il rilascio congiunto con altri atenei italiani o stranieri dei titoli previsti dal presente regolamento. Il conferimento dei titoli congiunti, l'organizzazione, la gestione amministrativa e didattica del corso di studio interateneo, sono disciplinati dalla convenzione stipulata con gli atenei interessati e dal regolamento. Il corso di studio interateneo si avvale dei docenti appartenenti a tutti gli atenei interessati per lo svolgimento delle attività didattiche previste nel relativo ordinamento.

Art. 4 - Classi di corso di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, così come individuate dai DDMM. 19 dicembre 2023 n.1648 e n.1649 di definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale, sono raggruppati in classi di appartenenza ai sensi dell'art.4 del D.M. 22 ottobre 2004 n.270.
2. Per ogni classe di corsi di laurea e di laurea magistrale le attività formative indispensabili sono raggruppate nelle seguenti tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

3. Diversi corsi di laurea o di laurea magistrale istituiti nella medesima classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU e 30 CFU rispettivamente.
4. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti alla medesima classe, o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente, e definiscono i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi. Le stesse disposizioni non si applicano ai corsi di laurea magistrale che sono automaticamente collocati in un diverso gruppo di affinità.
5. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 32 del presente Regolamento.

Art. 5 - Corsi di laurea

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi previste dal DM. 19 dicembre 2023 n. 1648, che ne individuano gli obiettivi formativi qualificanti e hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui al precedente comma è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro, anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
3. La durata del corso di laurea è di tre anni. A coloro che conseguono il titolo di laurea compete la qualifica accademica di dottore.
4. I corsi di laurea sono coordinati dal Dipartimento al quale afferiscono e dal Senato Accademico che ne approva la programmazione didattica, detta norme d'indirizzo e assicura l'armonizzazione delle attività.
5. Ciascun corso di laurea, nel quadro del coordinamento generale del Dipartimento e del Senato Accademico, è autonomamente gestito da un Consiglio di corso di laurea costituito dai docenti universitari di ruolo dell'ateneo che vi insegnano e da un rappresentante degli studenti, con un Presidente e una Giunta costituita da tre docenti eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

6. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe, a norma dell'art.4 del DM 270/2004. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi afferenti alla medesima classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti per un minimo di 60 CFU. Sono comuni le attività formative o moduli che presentano la stessa denominazione o denominazioni dichiarate equipollenti che afferiscono al medesimo SSD con uguale numero di CFU.
7. I corsi di laurea afferenti alla medesima classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun SSD. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso e tutti i curricula dell'altro, ai sensi del DM 22 settembre 2010 n. 17, allegato D, punto 1.
8. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro la quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare la loro scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.
9. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6 - Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM. 19 dicembre 2023 n. 1649, che ne individuano gli obiettivi formativi qualificanti e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. La durata dei corsi di laurea magistrale è di due anni. A coloro che conseguono il titolo di laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le medesime attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore

legale. I corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero di CFU pari a 30. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun SSD. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso e tutti i curricula dell'altro, ai sensi del DM 22 settembre 2010 n. 17, allegato D, punto 1.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare la loro scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.
5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.
2. L'università può attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
3. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati da norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo. Le disposizioni relative ai corsi di dottorato di ricerca, delegate all'Ateneo ai sensi della Legge n.210 del 3 luglio 1998, come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e ai sensi del DM n. 226 del 14 dicembre 2021, costituiscono materia di un apposito regolamento.

4. Per essere ammessi a un corso di dottorato occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo.
5. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 8 - Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea ed è disciplinato da uno specifico regolamento.
3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
4. I decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito
5. Gli ulteriori requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
6. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza ovvero aver completato il piano di studi corrispondente all'ordinamento didattico del corso di specializzazione.

Art. 9 - Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU, oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale o a ciclo unico. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, pari a un anno.
3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea o titolo equivalente; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in risposta a determinate esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dall'apposito Regolamento emanato dal Rettore, sentito il Senato accademico.

Art. 10 - Percorsi formativi abilitanti per insegnanti

1. Nell'ambito del riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, l'Università può istituire, anche in collaborazione con altre Università, percorsi formativi e abilitanti per insegnanti, ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, in un'ottica di valorizzazione sociale e culturale della professione e ferma restando l'applicazione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti; alla luce anche del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 2 -bis, 2 -ter , 13 e 18 -bis e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (4 agosto 2023) «Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado», ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. La materia è disciplinata da apposito regolamento, prot. repertorio delibere n.106/2024 del 15/05/2024 «Regolamento del Centro per l'Innovazione Didattica e la Formazione degli Insegnanti», emanato nel rispetto dei decreti legislativi relativi al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 11 - Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove iniziative formative destinate all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;

- c) corsi di formazione permanente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) corsi di aggiornamento del proprio personale.
2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui alla lettera a) del comma precedente - attività che senza dare titolo, per la loro minore durata rispetto ai master universitari, provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore - sono stabilite da un apposito regolamento emanato dal Rettore, sentito il Senato accademico.

TITOLO III ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dall'Ateneo, disciplinati dal presente Regolamento Didattico, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.341, art.11, comma1, costituiscono l'insieme delle norme che disciplinano i corsi di studio.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento;
 - b) la denominazione, individuata coerentemente con la classe di appartenenza del corso e con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando inoltre i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato nel quadro europeo d'istruzione superiore (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, capacità comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale; individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli - quando si tratti di attività relative alla formazione di base e caratterizzante - a uno o più SSD nel loro complesso;
 - f) i crediti assegnati complessivamente alle attività affini e integrative, la descrizione sintetica di tali attività e la loro coerenza con gli obiettivi formativi del corso, ai sensi del DM 3 febbraio 2021, n.133;
 - g) eventuali ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalla classe, riservando ai SSD appartenenti alla classe almeno il 40 e il 30 per cento dei CFU necessari per conseguire il titolo di laurea e di laurea magistrale rispettivamente, ai sensi del DM 270/2004 come modificato dal DM 96/2023, art. 10, comma 2-bis e 4-bis;
 - h) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
 - i) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004;
 - j) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004, dell'art.14, comma 1, della legge 240/2010, dell'art. 4, comma 3, del DM 1648/2023 e dell'art. 4, comma 4 del DM 1649/2023;
 - k) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi;
 - l) la consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi occupazionali.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata da una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché dalle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. In caso di corsi di studio interdipartimentali o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea

magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune, tale da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

Art. 13 - Istituzione e modificazione dei corsi di studio

1. Le proposte di istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono presentate in base alla loro appartenenza alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, definite ai sensi dell'art. 4 del DM 22 ottobre 2004, n.270, così come modificato con DM 6 giugno 2023 n.96, e ai sensi dei DD.MM. 19 dicembre 2023 n. 1648 e n.1649.
2. Gli ordinamenti didattici, approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.341, art.11, comma1, sono deliberati contestualmente all'istituzione dei rispettivi corsi di laurea e di laurea magistrale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Con le medesime procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici di corsi già istituiti.
3. Previa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, gli ordinamenti didattici sono emanati con Decreto Rettorale che ne stabilisce l'entrata in vigore.
4. L'Ateneo progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali in materia, e assicurandone adeguati livelli di qualità.
5. L'istituzione di nuovi corsi di studio richiede che siano acquisiti il parere del Nucleo di valutazione di Ateneo, che redige un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario.
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

Art. 14 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'accREDITAMENTO ministeriale ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2012, n.19.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 270/2004 i corsi di studio sono attivati con apposite deliberazioni dell'università nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi, determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università.
3. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:
 - a. i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
 - b. i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c. i requisiti di strutture e di docenza di ruolo idonei per sostenere lo svolgimento delle attività formative in base alla normativa vigente;
 - d. il grado di copertura dei SSD relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in base alla quota richiesta dalla normativa vigente;
 - e. le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
4. Verificato per ciascun corso da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto e acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, l'attivazione dei corsi, corredati dalle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca, è subordinata al loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS).
5. L'attivazione o soppressione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi della Legge 23 dicembre 2010, n.240, art. 2, comma 1, lettera h, e dello Statuto di Ateneo, art. 7, comma 2, lettera f, su proposta di uno o più Dipartimenti, ovvero su propria iniziativa, tenuto conto delle linee di indirizzo e delle linee programmatiche proposte dal Senato accademico.
6. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Ateneo garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi, consentendo loro il conseguimento del relativo titolo o comunque offrendo la facoltà di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Il Regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli obiettivi formativi, specifica gli aspetti organizzativi, in conformità all'ordinamento didattico e al presente Regolamento, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.341, art.11, comma 2, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
2. Ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n.270, art. 12, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione;
 - d) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
 - e) le modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi;
 - f) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei SSD di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - g) i crediti assegnati a ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - h) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza;
 - i) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - j) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - k) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere, in entrata e in uscita, e i relativi crediti;
 - l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - m) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - p) le disposizioni su eventuali obblighi di frequenza;
 - q) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - r) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;

- s) l'elenco dei docenti dei corsi di studio tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti per le lauree e 60 crediti per le lauree magistrali siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi SSD e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007;
 - t) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
3. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di corso di studio, previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica docenti/studenti competente per il corso di studio o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Qualora esso non sia reso entro 30 giorni, la delibera è adottata prescindendo dal parere, secondo quanto disposto all'art. 12, comma 3, del D.M. 270/2004.
 4. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli di corso, e deliberati previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico, ai sensi dell'art. 30, comma 5 dello Statuto di Ateneo, ed emanati con decreto rettorale. Le modifiche ai regolamenti didattici sono approvate con il medesimo iter.
 5. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti annualmente nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di corso, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.
 6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti periodicamente a revisione con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati a ogni attività formativa, ai sensi del DM 270/2004, art.12, comma 4.

Art. 16 - Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
 - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e pertanto all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando che l'impegno si disperda in un numero eccessivo di discipline, insegnamenti o relativi moduli. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti all'interno delle diverse unità didattiche.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del punto 1 del presente articolo, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo di crediti, gli ordinamenti didattici individuano i SSD afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti (art. 3, comma 3, del D.M. 19 dicembre 2023, n.1648).
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 5, del D.M. 19 dicembre 2023, n.1648). Tali attività possono fare riferimento anche a SSD già presenti negli ambiti di base o

caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi. Nell'ordinamento didattico sono esclusivamente indicati i CFU complessivamente assegnati a tali attività, ai sensi del DM n.133/2021.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 5, del D.M. 19 dicembre 2023, n.1648). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
6. Ai sensi del DM 270/2004, come modificato dal DM 96/2023, art.10, comma 2-bis, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a SSD ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a SSD previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conferire il titolo di studio.

Art. 17 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; per conseguire la laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;

- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando che il loro impegno si disperda su un numero eccessivo di discipline, insegnamenti o relativi moduli. In ciascun corso di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti all'interno delle diverse unità didattiche.
 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo di crediti, gli ordinamenti didattici individuano i SSD afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 5, del D.M. 19 dicembre 2023, n.1649). Tali attività possono fare riferimento anche a SSD già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi.
 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 5, del D.M. 19 dicembre 2023, n.1649). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base nei corsi a ciclo unico.
 6. Le attività formative affini o integrative rispetto a quelle caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, sono definite con riguardo alle culture di contesto e alla formazione multi e interdisciplinare, funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale della classe e possono fare riferimento anche a SSD già presenti negli ambiti di

base e caratterizzanti. Nell'ordinamento didattico sono esclusivamente indicati i CFU complessivamente assegnati a tali attività, ai sensi del DM n.133/2021.

7. Ai sensi del DM 270/2004, come modificato dal DM 96/2023, art.10, comma 4-bis, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a SSD ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a SSD previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento, dei crediti necessari per conferire il titolo di studio.

Art. 18 - Crediti formativi

1. Le attività formative offerte nei corsi di studio attivati dall'Ateneo danno luogo all'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
4. La quota dell'impegno orario riservata allo studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, tranne nel caso di attività a elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - a) almeno 6 e non più di 12 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - b) almeno 12 e non più di 18 ore dedicate a esercitazioni di laboratorio o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) fino a 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - d) fino a 25 ore di esercitazioni assistite in palestra/campo;
 - e) fino a 25 ore di studio individuale;
 - f) fino a 25 ore di tirocinio;
 - g) fino a 25 ore per l'elaborato finale.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente mediante superamento dell'esame o altra forma di verifica della preparazione o delle competenze

conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio. L'ammissione alla verifica può essere subordinata a un accertamento di frequenza alle attività formative, secondo criteri definiti nei regolamenti didattici o negli specifici programmi delle singole attività formative.

7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei relativi contenuti conoscitivi. Della verifica, gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari oppure contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 19 - Attività didattiche

1. Le attività didattiche comprendono lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo.
2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
3. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, possono essere svolte con l'approvazione dei competenti Consigli di Corso anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi.
4. Nel quadro di programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra Università ed imprese, l'Ateneo favorisce l'effettuazione di stages e di periodi di studio.
5. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere mono disciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. Un corso di studio può mutuare o avvalersi di attività formative inserite nel medesimo corso di studio o in altri corsi di studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai propri obiettivi formativi, sentito il docente

responsabile dell'attività formativa da mutuare o da avvalersi e valutato il suo carico didattico. Tali attività didattiche devono comunque essere organizzate in modo da consentirne la fruizione da parte degli studenti.

6. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dei competenti Consigli di Corso, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.

Art. 20- Programmazione delle attività formative e attribuzione dei compiti didattici

1. Il Consiglio di Dipartimento, di norma entro il 30 aprile di ciascun anno sulla base delle norme di indirizzo del Senato Accademico, provvede alla programmazione delle attività formative dei corsi di studio attivati per il successivo anno accademico e alla ripartizione delle risorse di docenza tra i singoli corsi, assicurando una adeguata copertura degli insegnamenti e il miglior uso delle competenze disponibili, anche grazie a mutuazioni tra insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Esso stabilisce, in particolare, gli insegnamenti da attivare e le relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, alla attribuzione dei compiti didattici e organizzativi ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

2. Il Consiglio di Dipartimento provvede ad indicare al Consiglio di amministrazione le modalità di copertura degli insegnamenti ufficiali non ricoperti da professori di ruolo per l'anno accademico successivo.
3. Le coperture di cui al precedente comma vengono retribuite nei limiti previsti dalla normativa vigente nell'ambito del finanziamento annuale ripartito dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nei Regolamenti.
4. Il ricorso a docenti non iscritti nei ruoli dell'Ateneo per la copertura di insegnamenti deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
5. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro uno o due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti dei corsi di studio possono prevedere una organizzazione temporale della didattica articolata in semestri, trimestri o quadrimestri. Il numero di ore settimanali e la

loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

6. Nei casi di corsi di studio organizzati in diversi canali o classi in ragione della numerosità degli studenti, o quando la particolare natura delle attività formative lo richieda, i docenti responsabili di insegnamenti replicati nei diversi canali o classi sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e di esame.
7. I criteri per la distribuzione degli studenti nei canali e nelle classi sono definiti dal Consiglio di Dipartimento ai fini dell'assicurazione di una equilibrata e funzionale suddivisione del carico didattico dei docenti.
8. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale che non possano essere attivati per mancanza o assenza temporanea dei docenti a cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuaione di docenti di altri corsi di studio di livello equivalente, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire, nel rispetto del D.M. 14 ottobre 2021, n.1154, Allegato A, punto b.
9. La mutuaione da un corso di studio del medesimo dipartimento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento stesso. Sono consentite mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre università purché nel quadro di accordi interateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai regolamenti di Dipartimento.

Art. 21 - Curricoli e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono prevedere uno o più curricula costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed eventualmente extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate al numero di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.
3. Ai sensi del DM 270/2004, come modificato dal DM 96/2023, art.11, comma 4-bis, è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

4. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
5. CFU acquisiti con eventuali insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Regolamento del corso di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 22 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. L'Ateneo pubblica ogni anno, in tempo utile per avviare le immatricolazioni, il Manifesto generale degli studi relativo al successivo anno accademico definito sulla base dell'offerta formativa approvata dal Senato Accademico, coordinando i manifesti degli studi approvati dai singoli Consigli di corso di laurea, ivi compresi quelli interdipartimentali o interuniversitari,
2. Il manifesto degli studi è improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica e porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nel relativo regolamento didattico. Esso indica:
 - a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso;
 - b) le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264;
 - c) il numero programmato degli accessi, laddove previsto;
 - d) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati;
 - e) le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - f) le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
 - g) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività;
 - h) i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. L'Ateneo pubblica ogni anno, entro il 31 luglio sul sito web di Ateneo, i bandi di selezione recanti le condizioni, le modalità, i termini per l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea nonché l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta e ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio.

4. Entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, sul sito web di Ateneo sono pubblicate le informazioni relative al manifesto annuale degli studi, ai programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, agli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, altre norme e notizie utili a illustrare le attività didattiche programmate. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.
5. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

Art. 23 - Impegno didattico dei docenti

1. I professori di prima e seconda fascia, sia a tempo pieno sia a tempo definito, debbono svolgere un numero di ore annue di insegnamento frontale che permettano all'Ateneo di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, oltre ad assolvere alle altre funzioni didattiche ed organizzative disposte dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal presente regolamento.
2. Per i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato si applica la normativa prevista dalla Legge 240/2010.
3. L'impegno didattico può essere soggetto a limitazioni, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nel caso di svolgimento di incarichi istituzionali.
4. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Dipartimenti, su proposta dei Consigli di Corso, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari.
5. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica secondo modalità previste dalle strutture didattiche. In caso di mutazione o avvalenza deve essere garantita coerenza dei contenuti tra le attività formative coinvolte.
6. La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Direttore di Dipartimento, coadiuvato dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.
7. Ogni interruzione dell'attività didattica deve essere segnalata al Direttore del Dipartimento, che provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti con idoneo avviso da pubblicare sul sito web del Dipartimento e presso la sede di svolgimento dell'attività medesima.

8. Deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato personalmente dal docente in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico e, comunque, con cadenza settimanale, dandone adeguata pubblicità. I docenti assicurano agli studenti assistenza nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati.
9. I docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni dei consigli di corso e dei Consigli di Dipartimento e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.
10. I docenti strutturati sono tenuti a rendicontare, le ore di attività didattica frontale svolte per ogni compito didattico assegnato, nonché le ore dedicate ad attività istituzionali e di servizio agli studenti svolte nell'anno accademico; i docenti non strutturati sono tenuti a rendicontare, con le stesse modalità, le ore di attività didattica frontale di competenza. Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal titolare dell'insegnamento dovranno essere annotati in modalità on-line.

Art. 24 - Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.
2. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché siano deliberati dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.
3. Il calendario accademico, da predisporre sentiti i Consigli di corso di studio e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici, è deliberato dal Senato accademico dell'Ateneo e stabilisce i periodi di svolgimento delle lezioni e degli esami.
4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
5. Lo studente in regola con l'iscrizione e le contribuzioni può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto degli eventuali criteri di propedeuticità.

6. Gli esami sostenuti entro il 28 febbraio di ciascun anno accademico, nonché eventuali appelli di recupero, rientrano nelle sessioni degli anni accademici precedenti.
7. Il calendario degli esami e delle prove di verifica, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabiliti con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di corso di studio interessato. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.
8. Il numero annuale degli appelli non può essere inferiore a sei e può essere elevato per studenti che seguono particolari percorsi formativi, come dettato dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo per il sostegno alla doppia carriera degli studenti /atleti.
9. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
10. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale si svolgono nell'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: maggio-luglio; ottobre-dicembre; febbraio-aprile.
11. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

TITOLO V DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

Art. 25 - Ammissione ai corsi di studio e doppia iscrizione

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione a un corso di laurea sono richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze o abilità richieste o altre condizioni per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che a seguito della selezione di accesso non abbiano ottenuto un giudizio sufficiente per essere ammessi, vengono

assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, come indicati dai competenti Consigli di corso di laurea.

4. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.
5. L'Università, tenuto conto delle disposizioni ministeriali in merito alla programmazione degli accessi, provvede a pubblicizzare il numero del contingente studentesco da ammettere, il calendario delle prove di ammissione, le modalità di svolgimento delle prove e i requisiti richiesti per la partecipazione e provvede, altresì, a pubblicare le graduatorie finali.
6. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
7. Per i corsi di laurea magistrale i regolamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
8. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo progressivo, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici SSD.
9. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale. Tale verifica potrebbe non essere richiesta a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.
10. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.
11. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 270/2004.
12. Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del decreto attuativo D.M. 29 luglio 2022, n.930, è consentita la contemporanea iscrizione a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse per il

conseguimento di due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

13. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l'articolo 7 del D.M. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.
14. È inoltre consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.
15. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
16. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 11, 12 e 13 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
17. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi fermo restando che, qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
18. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
19. Nel caso di iscrizione ai corsi ordinari di due Scuole od Istituti superiori ad ordinamento speciale, la convenzione tra le Istituzioni disciplina gli obblighi formativi interni e di vita collegiale dell'allievo, evitando duplicazioni e, al contempo, assicurando la qualità e la

realizzazione degli obiettivi dei percorsi formativi delle singole Istituzioni, tenendo conto della specificità degli stessi.

20. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di studio, nonché quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, sono stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo per gli Studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare di Ateneo.

Art. 26 - Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità di organizzazione didattica per consentire agli studenti che abbiano optato per il tempo parziale il conseguimento del titolo di studio in un arco di tempo superiore al periodo accademico previsto dalla normativa vigente, senza perciò rientrare nelle condizioni di studente fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.
2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti del corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi previsti le relative prove di valutazione. Sono fatte salve eventuali norme dei regolamenti dei Corsi di studio che prevedano l'esonero totale o parziale dalla frequenza di singoli insegnamenti per ragioni di lavoro.
3. I Consigli di corso di studio devono prevedere specifici percorsi formativi organizzati a favore degli studenti impegnati a tempo parziale nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di laurea, ma distribuendo le attività formative e l'acquisizione dei relativi crediti su un numero di anni pari fino al doppio di quello previsto. I Consigli di corso di studio devono inoltre assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
4. Le ulteriori disposizioni in materia di carattere amministrativo sono disposte dallo specifico regolamento per il tempo parziale.

Art. 27 - Ammissione ai singoli insegnamenti

1. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università straniere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi

conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti per le rispettive posizioni.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.
3. Usufruiscono della medesima norma i laureati, i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
4. L'iscrizione ai corsi singoli non attribuisce lo status di studente universitario per quel che concerne il complesso di diritti e doveri connessi a tale status, ma conferisce all'iscritto il diritto di beneficiare delle prestazioni didattiche connesse all'insegnamento.
5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.
6. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal regolamento per l'iscrizione a corsi singoli.

Art. 28 - Trasferimenti, passaggi da altri atenei e da altri corsi di studio e riconoscimento di crediti

1. Ai sensi dei DD.MM. 19 dicembre 2023 n. 1648 e n. 1649, agli studenti che richiedano il trasferimento da un corso di studio a un altro, ovvero da un'università ad un'altra è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi x appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
3. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dello studente.
4. L'iscrizione ad anni successivi al primo è concessa quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e a esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente sulla base della documentazione presentata.
5. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148.
6. Ai sensi del DM 270/2004, come modificato dal DM 96/2023, art. 5, comma 5-bis, è possibile l'acquisizione dei crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
7. Ai sensi dei DD.MM. 19 dicembre 2023 n. 1648 art. 4, comma 3 e n. 1649, art. 4, comma 4, gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12.
8. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di laurea e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

**Art. 29 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati
all'estero**

1. L'Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea

magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. I periodi di studio e di tirocinio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 2 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera degli studi, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. È possibile prevedere la partecipazione a programmi di studio in modalità mista: in presenza e virtuale, con un riconoscimento minimo di 3 ECTS.
4. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti selezionati sono, di norma, concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus +.
5. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio e/o l'acquisizione di competenze trasversali. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da compiere all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
6. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

Art. 30 - Verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai fini della prosecuzione della loro carriera degli studi e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, gli accertamenti del profitto possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento didattico del corso, ovvero realizzarsi con altre forme di accertamento stabilite dai docenti responsabili degli insegnamenti.
4. In ciascun corso di studio non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.
5. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 16, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 17 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
6. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
7. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
8. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di studio sono nominate dal Consiglio di corso, su proposta dei professori titolari degli insegnamenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le Commissioni sono composte da almeno 3 componenti dei quali un presidente e un presidente supplente.
9. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore titolare dell'insegnamento o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore designato dai docenti come responsabile dell'insegnamento. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal presidente supplente (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in sottocommissioni).

10. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo SSD o di settori affini nonché cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica.
11. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30 ovvero l'idoneità nel caso sia prevista in luogo del punteggio. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.
12. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
13. Nel caso di prove scritte e orali è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse secondo le modalità definite dai Regolamenti didattici dei corsi, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
14. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera degli studi.
15. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.
16. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
17. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste all'art. 24 del presente Regolamento.
18. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al responsabile del corso di studio. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
19. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame, i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.
20. Le norme che disciplinano la verifica del profitto si applicano anche ad eventuali prove svolte a distanza in modalità sincrona, secondo quanto disciplinato dai singoli regolamenti dei corsi di studio.

Art. 31 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.
2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito i crediti universitari relativi a tutte le attività formative previste dal piano di studio.
3. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.
4. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
5. Il numero di crediti attribuito alla prova finale deve essere commisurato al tempo effettivamente necessario per la sua preparazione.
6. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.
7. Compete ai Consigli di corso di studio disciplinare nei rispettivi regolamenti le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
8. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea e di laurea magistrale, unitamente al calendario delle prove, è coordinata dal Dipartimento.
9. Le Commissioni, composte da non meno di 3 componenti, sono costituite in maggioranza da professori di ruolo, tra i quali, di norma, almeno 2 di prima e di seconda fascia.
10. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione a esperti esterni in qualità di cultori della materia.
11. Il presidente della Commissione giudicatrice è il professore con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento e la verbalizzazione della prova.
12. Ai fini del superamento dell'esame finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

13. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.
14. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
15. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
16. Lo svolgimento degli esami finali e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

Art. 32 - Diploma Supplement

1. L'Ateneo rilascia, come Supplemento al diploma relativo al titolo, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni riguardanti il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo, ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270 e con le modalità indicate nel DM 25 settembre 2017, n. 692 e successive integrazioni.

Art. 33 - Attività di orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Ateneo promuove attività di orientamento, tramite un servizio di informazione sulla propria offerta formativa denominato Servizio di Orientamento e Tutorato.
2. Il Servizio di Orientamento e Tutorato, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'Ateneo, opera d'intesa con i corsi di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
3. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. L'Ateneo garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte

vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo, viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Art. 34 - Autovalutazione, valutazione e accreditamento

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge 240/10, nonché dal D.lgs. 19/12, è previsto un sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, in un'ottica di sviluppo del sistema di Quality Assurance dei corsi di studio e in coerenza con le indicazioni della competente agenzia nazionale e con le linee guida europee (ESG).
2. L'Università, nel quadro del sistema di valutazione, autovalutazione, e di assicurazione della qualità, attiva e sviluppa le procedure per la misurazione dei risultati qualitativi dell'efficienza e dell'efficacia della didattica, della ricerca e dei relativi servizi, in base al sistema di valutazione periodica fondato su criteri e indicatori stabiliti ex ante da parte dell'ANVUR.
3. La promozione, la sorveglianza e il monitoraggio del sistema di assicurazione della qualità è garantito dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), istituito ai sensi del DM 47/2013 e del Documento ANVUR su Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano.
4. Nell'ottica del miglioramento della qualità dei corsi di studio e dei servizi agli studenti, il Presidio di Qualità di Ateneo, in accordo con il Dipartimento, coordina il rilevamento delle opinioni degli studenti (OPIS) sulla didattica. La raccolta delle opinioni viene realizzata attraverso la somministrazione on-line di questionari di valutazione della didattica, in coerenza con gli obiettivi di dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Università.
5. Tale forma di valutazione della qualità deve essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio deve inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi.
6. I dati relativi alle opinioni degli studenti sull'attività didattica e sui servizi sono rielaborati ed analizzati annualmente nel rapporto di riesame della scheda di monitoraggio annuale dai

Gruppi di Autovalutazione dei Corsi di Studio e dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di laurea e di rapporti di autovalutazione che vengono trasmessi al Senato accademico e al Nucleo di valutazione con eventuali le proposte di miglioramento.

7. Il Nucleo di Valutazione verifica periodicamente, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, la funzionalità e l'efficacia delle attività didattiche e dei servizi di supporto ad essa collegati. I risultati aggregati relativi a ciascun corso di studio, allegati alla scheda unica annuale del corso, sono resi pubblici anche con collegamento ipertestuale
8. Le valutazioni dell'attività didattica o scientifica dei docenti sono pubblicizzate a livello di Dipartimento.

Art. 35 - Commissione paritetica docenti studenti

1. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa vigente, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, sono espressi dalla Commissione Paritetica Docenti/Studenti (CPDS), ovvero da altro organo a composizione paritetica docenti/studenti.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, in ottemperanza alla legge 240/2010 art. 2, comma 2, lettera g, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, esprime le proprie valutazioni in una relazione annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Norme transitorie e finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro l'anno accademico 2024-2025.
2. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
3. Agli studenti iscritti a corsi di studio già istituiti e/o attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'Ateneo.
4. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo.